



# COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

---

## SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

### DETERMINAZIONE N. 66 del 26-01-2018

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..*

**OGGETTO:**  
**RICORSI AL TAR TOSCANA PER ANNULLAMENTO ORDINANZE INGIUNZIONI (RICORSI PROT. N. 76/2018 E 2993/2018) - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.**

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 12  
Proposta del settore n. 22*

**PREMESSO** che con atto G.C. n. 13 del 24/01/2018 è stato deliberato di costituirsi in giudizio nei ricorsi proposti al TAR Toscana come segue:

- ricorso promosso dalla Società agricola semplice Vivai MGF, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore sig. Giacomo Mungai, per l'annullamento della nota prot. n. 53114 del 18/10/2017 del SUAP con la quale viene respinta la domanda di accertamento conformità in sanatoria, dell'art. 185 delle N.A. del RU del Comune di Quarrata, della nota prot. n. 39852 del 16/08/2017 del SUAP con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della suddetta domanda, del parere della Consulta per la valorizzazione del territorio in data 14/07/2017, della nota prot.n. 60439 del 14/12/2016, della comunicazione prot. n. 56682 del 21/11/2016, del verbale della PM prot. n. 56658 del 19/11/2016 e di ogni altro atto, presupposto e conseguente ancorchè non conosciuto o conoscibile, notificato a questa Amministrazione in data 02/01/2018 prot. n. 76;

- ricorso promosso dai sigg.ri Mungai Alessandro e Danesi Marinella per l'annullamento, previa sospensione, della nota prot. n. 54672 del 08/11/2017 con la quale viene notificata ordinanza-ingiunzione del 23/01/2017 prot. n. 3432 e dell'ordinanza-ingiunzione stessa, di ogni altro atto, presupposto e conseguente, ancorchè non conosciuto o conoscibile, notificato al Comune in data 16/01/2018 prot. n. 2993;

**VISTA** la relazione prot. n. 3604 in data 19/01/2018 redatta del Responsabile del competente Servizio, nella quale si precisa che i due ricorsi sono tra loro collegati in quanto afferiscono ad un medesimo abuso contestato sia agli affittuari dell'area (Vivai M.G.F. sas) che ai proprietari (Mungai/Danesi);

**RITENUTO** opportuno pertanto procedere all'affidamento dei ricorsi ad un unico difensore;

**RILEVATO:**

- che l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali", pur riconoscendo che anche detti servizi debbano essere considerati come appalti;

- che l'art. 36 comma 2 del citato decreto prevede l'affidamento diretto per importi inferiori alla soglia di Euro 40.000,00;

- che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016 "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori";

**CONSIDERATO:**

1. che la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;

2. che la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art.7 del D. Lgs. 165/2001;

3. che nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazione di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;

4. che diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo

atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;

5. che proprio per questo il nuovo Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016, qualifica l'incarico come una prestazione di servizio, quindi il suo conferimento come un appalto, se pur con le dovute peculiarità tali da escludere, se non per i principi generali, l'affidamento dall'applicazione delle regole ivi contenute;

**PRESO ATTO:**

- che in seguito alla cd. Spending Review, le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate a reperire i beni e i servizi o aderendo alle convenzioni Consip – per il sopra soglia comunitario, se attive – oppure di ricorrere al Mepa/altri mercati elettronici o comunque di usare strumenti telematici di acquisto messi a disposizione dalle regioni di riferimento - per il sotto soglia comunitario;

- che il servizio oggetto della presente determinazione è reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ma che, ai sensi dell'art 1 comma 450 della Legge 296/2006, l'utilizzo di START è alternativo al MEPA;

**DATO ATTO:**

- che con determinazione n. 963 del 1747/11/2016 è stato approvato l'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio e/o, nei limiti di quanto consentito, di incarichi di consulenza, organizzato in 4 sezioni (A - amministrativo; B - civile; C - penale; D - altre materie);

- che ai sensi di quanto previsto nell'avviso pubblico, la scelta del legale cui conferire l'incarico viene effettuata in piena autonomia e previa richiesta di preventivo di spesa, attraverso il portale START, tra almeno 5 legali iscritti nell'elenco in base alle sezioni di iscrizioni, alla specifica competenza ed esperienza, consequenzialità e/o complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, nonché in base al principio di rotazione;

- che in data 06/02/2017, 21/04/2017, 31/07/2017 e 03/11/2017, ai sensi di quanto previsto dall'avviso, si è provveduto all'aggiornamento dell'elenco dei professionisti ed alla pubblicazione nell'apposita pagina del sito web istituzionale;

**CONSIDERATO** che in data 18/01/2018 prot. n. 3547 è stata inviata tramite la piattaforma START della Regione Toscana, la lettera di invito ai seguenti soggetti:

1. Avv. Del Dotto Alessandro (Foro di Lucca);
2. Avv. Fazzi Roberto (Foro di Siena);
3. Avv. Capiabbi Massimo (Foro di Firenze);
4. Avv. Cheyne Edward William Watson (Foro di Firenze);
5. Avv. Cremona Diego (Foro di Firenze);
6. Avv. Casiraghi Giorgio (Foro di Monza);
7. Avv. Genta Giovanni (Foro di Firenze);
8. Avv. Cappella Federico (Foro di Roma);

**PRESO ATTO:**

- che la scadenza per la presentazione dei preventivi era fissata per il giorno 22/01/2018 alle ore 10,00;

- che successivamente alla scadenza veniva esperita la gara sulla piattaforma START, di cui al relativo verbale di gara in data 22/01/2018;

- che tra i preventivi pervenuti è risultato più conveniente quello presentato dall'avvocato Del Dotto Alessandro n Piazza Massimo d'Azeglio n. 38, Viareggio (LU) per l'importo complessivo

di Euro 4.377,36.=, compreso IVA e CPA;

**DATO ATTO** che con la deliberazione 13/2018 veniva inoltre dato mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali per il conferimento dell'incarico al suddetto legale e per l'assunzione del relativo impegno di spesa;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sono in corso le verifiche dei requisiti generali, come da dichiarazione sostitutiva presentata in sede di iscrizione all'elenco dei professionisti;

**RILEVATO:**

- che in generale tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del codice dei contratti, ivi compresi quelli in economia o negoziati, l'ufficio competente deve richiedere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo Gare e provvedere a pagare la relativa tassa;

- che il codice CIG è ZD221DE15B;

- che tuttavia per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 non vi è la necessità di pagare la relativa tassa;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti o responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare;

**RICHIAMATA** la deliberazione GC n. 145 del 27/12/2017 con cui è stato approvato il Piano Provvisorio delle Risorse 2018;

**RICHIAMATA** la deliberazione G.C. n. 144 del 27/12/2017 con la quale è stato prorogato fino al 28/02/2018 l'Assetto Organizzativo dell'Ente;

**VISTA** la Determinazione del Segretario n. 1119 del 28/12/2017 con la quale è stata prorogata fino al 28/02/2018 la nomina dei responsabili dei servizi e di attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa.

**DETERMINA**

1. di affidare all' Avv. Del Dotto Alessandro l'incarico di costituirsi in giudizio e resistere nei ricorsi avanti al TAR Toscana promossi dalla Società agricola semplice Vivai MGF, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore sig. Giacomo Mungai (ricorso notificato in data 02/01/2018, prot. n. 76) e dai sigg.ri Mungai Alessandro e Danesi Marinella (ricorso notificato in data 16/01/2018 prot. n. 2993 e contenente la misura cautelare) per l'annullamento dei provvedimenti tutti elencati in premessa;

2. di impegnare la somma necessaria complessiva al conferimento dell'incarico e alla copertura della spesa prevista pari ad € 4.377,36.=, comprensiva di IVA, di oneri previdenziali, fiscali", al capitolo 0275/076 "Prestazioni di servizio segreteria generale - prestazioni legali" del bilancio 2018;

3. di conferire valore negoziale alla presente determinazione ed alla lettera di invito contenente tutte le norme che disciplinano il rapporto contrattuale;

4. di dare atto:

- che le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sono in corso, come da dichiarazione sostitutiva presentata in sede di iscrizione all'elenco dei professionisti;

- che il codice CIG è ZD221DE15B;

- che l'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, la scadenza del termine per il

- pagamento è fissata tra le parti in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica;
5. di liquidare la spesa dietro presentazione di fattura elettronica da parte del professionista incaricato, Avv. Del Dotto Alessandro, secondo quanto disposto dall'art. 184 del TUEL e dell'art. 29 del regolamento comunale di contabilità, operando la debita ritenuta d'acconto;
  6. di dare atto che la spesa in questione non è frazionabile in dodicesimi;
  7. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, oppure dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Danila Bandaccari.

**Data**  
**26-01-2018**

**Il Responsabile del Servizio**  
***BANDACCARI DANILA***